



**COMUNE DI PONCARALE**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, DELLE SOVVENZIONI, DEGLI AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI DIVERSO GENERE A PERSONE FISICHE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

---

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/06/2022

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, DELLE SOVVENZIONI, DEGLI AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI DIVERSO GENERE A PERSONE FISICHE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

**I N D I C E**

**Art. 1** - Oggetto e finalità.

**Art. 2** - Tipologia degli interventi.

**Art. 3** - Destinatari dei benefici

**Art. 4** - Esclusioni

**Art. 5** - Aree di intervento

**Art. 6** - Presentazione delle domande per sovvenzioni e contributi

**Art. 7** - Presentazione delle domande per attribuzioni di vantaggi economici

**Art. 8** - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi. Competenze della Giunta Comunale

**Art. 9** - Attività di verifica da parte del Comune. Conseguenze

**Art. 10** – Contributi assoggettati a specifica disciplina statale e/o regionale

**Art. 11** - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

**Art. 12** - La pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

**Art. 13** - Casi di esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche

**Art. 14** - Pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle provvidenze di natura economica

**Art. 15** - Patrocinio comunale

**Art. 16** - Entrata in vigore e norme di rinvio.

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, DELLE SOVVENZIONI, DEGLI AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI DIVERSO GENERE A PERSONE FISICHE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

## **ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ**

**1.** Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune a favore di persone fisiche ed enti pubblici e privati, predeterminandone i criteri e le modalità alle quali l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa. Il presente Regolamento trova le proprie fonti normative nell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. e nel combinato disposto degli art. 118, comma 4 della Costituzione e 3, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

**2.** Il Comune concede le provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della Comunità locale, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.

**3.** La concessione dei benefici e delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono finalizzati a:

- a) promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- b) arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico del Comune, con particolare riguardo al settore giovanile;
- c) contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- d) accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività;
- e) sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire anche lo sviluppo economico della comunità;
- f) sostenere le persone più fragili (bambini, anziani) ed in difficoltà non solo economica (diversamente abili);
- g) favorire le iniziative inerenti l'educazione degli alunni anche in ambito extra scolastico.

## **ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

**1.** Gli interventi del Comune, diretti a consentire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente Regolamento, possono concretizzarsi in forma di:

- a) sovvenzioni;**
- b) contributi;**
- c) ausili finanziari;**
- d) vantaggi economici.**

**A)** Nell'ipotesi di "sovvenzioni", l'Ente si fa carico interamente della spesa necessaria alla realizzazione di un'iniziativa organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico.

**B)** Nell'ipotesi di “**contributi**”, l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva, necessaria alla realizzazione di un'iniziativa, organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico.

**C)** Gli “**ausili**” si sostanziano in erogazioni di somme di denaro, dirette ad enti e/o associazioni senza fini di lucro, non finalizzate a specifiche iniziative, ma che sono concesse dal Comune a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli enti e/o dalle associazioni, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico. Alla domanda strumentale al riconoscimento di un ausilio - da presentare brevi manu all'Ufficio protocollo o da trasmettere all'indirizzo PEC **protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it** deve essere sempre allegata copia dello Statuto, da cui emerga inequivocabilmente l'assenza dello scopo di lucro. Nel caso in cui il gruppo/associazione non disponga di un proprio statuto in quanto affiliato ad altra associazione, potrà essere considerato valido lo Statuto dell'Associazione di riferimento con dichiarazione dell'associazione principale che ne attesti l'affiliazione. La documentazione attestante bilanci e/o rendicontazioni dovrà essere riferita all'associazione affiliata e alle attività per cui si richiede il contributo.

**D)** I “**vantaggi economici**” si sostanziano in attribuzioni di benefici, diversi dall'erogazione di danaro, con i quali il Comune sostiene progetti ed iniziative di soggetti del Terzo Settore, mediante:

**d 1)** uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei mezzi dei quali precedentemente è stato concesso l'uso.

**d 2)** Uso episodico, a titolo gratuito, di locali di proprietà comunale, da utilizzare ad opera dei richiedenti per lo svolgimento delle iniziative di cui si è detto sopra. In tal caso, l'uso è subordinato all'assunzione da parte del soggetto utilizzatore dell'impegno scritto di garantire l'integrità del bene pubblico e la correttezza del suo uso. In caso di necessità inderogabili sopravvenute, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali.

**d 3)** Stampa manifesti e spedizione di inviti;

**d 4)** Applicazione di tariffe agevolate nel rispetto delle previsioni di legge.

**d 5)** utilizzo pubblica illuminazione a sostegno di una specifica manifestazione e/o attività.

2. È possibile il cumulo tra contributi ed ausili finanziari.

### **ART. 3**

#### **DESTINATARI DEI BENEFICI**

**1.** La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e l'attribuzione di vantaggi economici i cui al presente Regolamento può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:

**a)** persone fisiche, residenti o domiciliate nel territorio del Comune e che operano nel campo sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, sportivo, tutela dell'ambiente senza scopo di lucro;

**b)** enti pubblici, per le attività che questi esplicano, senza scopo di lucro, a beneficio della comunità locale;

**c)** enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che:

- operano sul territorio comunale con attività e/o iniziative, idonee a favorire lo sviluppo sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo della comunità locale;

- collaborano alla realizzazione di progetti promossi dall'Amministrazione Comunale, aventi finalità sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo.

**c bis)** Gli enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato di cui alla lett. c) possono avere la sede della propria attività anche al di fuori del territorio comunale.

**d)** Associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per le stesse attività di cui alla precedente lettera c), sempre che non abbiano scopo di lucro.

**2.** Il Comune potrà adottare atti di concessione dei benefici, di cui al presente Regolamento, anche per sostenere iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, ma che presentino contenuti direttamente legati alla storia, alle tradizioni del Comune.

## **ART. 4 ESCLUSIONI**

**1.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dalla possibilità di beneficiare di contributi, sovvenzioni, ausili, patrocini e di altri benefici economici:

- a) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- b) i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro;
- c) i soggetti pubblici e privati che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

**2.** Non possono essere concessi ausili per le attività di mera gestione delle associazioni, senza alcuna ricaduta esterna a favore della collettività locale.

## **ART. 5 AREE DI INTERVENTO**

**1.** I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione, all'istruzione-cultura e alla formazione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
- e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- f) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- g) attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
- h) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- i) attività in occasione di ricorrenze e solennità civili e religiose;
- l) attività di integrazione/assistenza a persone fragili (bambini, anziani) ed in difficoltà non solo economica (diversamente abili).

**2.** Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le iniziative di carattere politico.

**ART. 6**  
**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

1. La concessione di sovvenzioni e contributi di cui al presente Regolamento presuppone la presentazione brevi manu all'Ufficio protocollo o la trasmissione all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it) di una specifica nota scritta del soggetto interessato.
2. La domanda per sovvenzioni e contributi - sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco - deve contenere:
  - a) una descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare;
  - b) una previsione della spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
  - c) l'indicazione di eventuali altri contributi che il richiedente ha avuto concessi da altri soggetti;
  - d) la dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro;
  - e) la dichiarazione con la quale si attesta che il Comune *comparirà/non comparirà* nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto da realizzare, con il suo logo istituzionale;
  - f) la dichiarazione di impegno a trasmettere al Comune, entro un termine ragionevole, una rendicontazione delle spese sostenute e degli obiettivi raggiunti. La mancata presentazione del rendiconto – fatto salvo sempre e comunque l'effetto di cui all'art. 9, comma 3, del presente Regolamento - costituisce elemento ostativo alla futura concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente. Nel caso di contributi concessi nei limiti di € 500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero) è ammessa la sola presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute nel suddetto limite.
3. **Le domande per sovvenzioni e contributi per eventi, manifestazioni e progetti specifici**, vanno presentate almeno 30 giorni prima della data di realizzazione della manifestazione o del progetto.
4. L'assegnazione di sovvenzioni e contributi per eventi, manifestazioni e progetti specifici, non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
5. I soggetti assegnatari di sovvenzioni e contributi per eventi, manifestazioni e progetti specifici, potranno tuttavia presentare domanda per nuove iniziative, nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
6. In presenza di domande presentate prima del termine di cui al comma 3 del presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di valutarle comunque, preso atto delle giustificazioni, rese dal richiedente.

**ART. 7**  
**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI**

1. La domanda per l'attribuzione di vantaggi economici - sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante, va presentata brevi manu all'Ufficio protocollo o trasmessa all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it).  
La domanda - che va indirizzata al Sindaco pro tempore - deve contenere:
  - a) una descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare;
  - b) l'indicazione di eventuali contributi che il richiedente ha avuto concessi da altri soggetti;

- c) la dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro;
  - d) la dichiarazione con la quale si attesta che il Comune *comparirà/non comparirà* nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto da realizzare, con il suo logo istituzionale;
  - e) la dichiarazione di impegno a garantire l'integrità e la correttezza dell'uso dei beni di proprietà pubblica, con l'assunzione di ogni responsabilità e di corresponsione del risarcimento dei danni arrecati;
  - f) l'indicazione del giorno/i previsto/i per l'uso dei locali/attrezzature di proprietà comunale.
2. L'utilizzo di beni immobili/mobili per un periodo non rientrante nell'uso occasionale, dovrà essere opportunamente regolamentato.
3. Le domande per l'attribuzione di vantaggi economici di cui alla lett. d4) dell'art. 2 del presente Regolamento, sottoscritte dal richiedente/legale rappresentante, debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune, corredate dai riferimenti normativi di riferimento.

<p><b>ART. 8</b></p> <p><b>CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.</b></p> <p><b>COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE</b></p>
---

1. La presentazione della domanda di cui all'art. 6 non costituisce per il richiedente titolo per ottenere il beneficio e non vincola in alcun modo il Comune di Poncarale.
2. Il Comune è libero di non accogliere la domanda o di accoglierla per un importo inferiore a quello eventualmente quantificato nella richiesta.
3. Rimane fermo che la concessione dei benefici ai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento è subordinata alla situazione delle casse comunali al momento in cui la domanda di richiesta del beneficio viene acquisita al protocollo.
4. Tutti i benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative/attività/progetti sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
- a) rispondenza con le finalità indicate nell'art. 1 del presente Regolamento;
  - b) grado di utilità sociale, culturale, economica dell'iniziativa/attività/progetto per la comunità locale;
  - c) originalità e innovazione dell'iniziativa/attività/progetto nei settori interessati;
  - d) rapporto tra costi e benefici dell'iniziativa/attività/progetto;
  - e) grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle iniziative/attività/progetti.
5. Le domande delle provvidenze di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono sottoposte - ad iniziativa dell'Assessore competente per materia - all'esame della Giunta Comunale.
6. Fatta salva l'ipotesi degli ausili, la Giunta Comunale valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo determina l'entità delle provvidenze, ovvero decide di non concederle.
7. Tutti i benefici di cui al presente Regolamento saranno erogati - previa Deliberazione della Giunta Comunale - tramite il Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, in seguito a Determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

**ART. 9**  
**ATTIVITA' DI VERIFICA DA PARTE DEL COMUNE. CONSEGUENZE.**

1. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.
2. A seguito di motivata contestazione scritta dell'Ente, il beneficiario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione di quanto ricevuto, nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, venga accertata:
  - a) la mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo/sovvenzione è stato/a concesso/a;
  - b) la realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di concessione del contributo o sovvenzione.
3. Lo stesso effetto di cui al comma 2 del presente articolo si produce nell'ipotesi di mancata presentazione del Rendiconto di cui all'art. 6, comma 2, lett. f).

**ART. 10**  
**CONTRIBUTI ASSOGGETTATI A SPECIFICA DISCIPLINA STATALE  
E/O REGIONALE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

**ART. 11**  
**CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DEL  
COMUNE**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato sovvenzioni/contributi e altri vantaggi di natura economica.
2. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa, oggetto delle sovvenzioni/contributi/sussidi.
3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per Legge, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo.
4. Il soggetto beneficiario assume ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.
5. Nel caso di persona giuridica, il Comune deve preoccuparsi di richiedere ed acquisire al protocollo dell'Ente - prima della formale adozione a cura della Giunta comunale della

Deliberazione di cui all'art. 8, ultimo comma del presente Regolamento - lo Statuto del soggetto richiedente da cui emerge l'assenza dello scopo di lucro.

**6.** In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore dei soggetti del Terzo Settore, sopra richiamati, per sostenere specifiche iniziative, che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali o in particolari stati di bisogno. In questo specifico caso, sarà in capo al soggetto richiedente dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla specifica normativa vigente per operare nel Paese Estero beneficiario nonché documentare con adeguato progetto le attività, che dovranno essere svolte e/o già svolte.

## **ART. 12**

### **LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE, E COMUNQUE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

**1.** La pubblicazione dei provvedimenti di concessione delle provvidenze di cui al presente Regolamento Comunale, che abbiano un importo superiore a mille Euro, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi.

**2. Nella Determinazione di liquidazione - sempre che avvenga con atto separato dall'impegno di spesa - il Responsabile competente ratione materiae è tenuto a dichiarare di aver proceduto alla pubblicazione in argomento.**

**3.** L'omessa, ritardata o incompleta pubblicazione degli atti di cui al comma 1, espone il Responsabile competente a responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico ai sensi dell'art. 26, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii..

**4.** In fase di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, qualora il Segretario Comunale accerti che la liquidazione è avvenuta prima della pubblicazione della Determinazione di impegno (fatta salva l'ipotesi di un unico atto contestuale), lo stesso provvede a censurare immediatamente la difformità riscontrata.

**5.** In sede di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la difformità riscontrata dal Segretario Comunale può riguardare non solo "*l'omessa od incompleta*" pubblicazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, ma anche "*la ritardata*" pubblicazione.

**6.** La mancata, l'incompleta o la ritardata pubblicazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo è rilevabile anche da destinatario della concessione o attribuzione e comunque da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 33/2016 e ss.mm. ii..

## **ART. 13**

### **CASI DI ESCLUSIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE**

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento è esclusa qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

## **ART. 14**

### **PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

1. La Sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominata "*Amministrazione Trasparente*", deve contenere al suo interno la sotto-sezione di 1° livello, denominata "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*". All'interno della sotto-sezione di 1° livello devono essere inserite 2 sotto-sezioni, denominate rispettivamente "*Criteri e modalità*" e "*Atti di concessione*".

2. Nella sotto-sezione denominata "*Criteri e modalità*" sarà inserito il testo del presente Regolamento ed ogni suo successivo aggiornamento.

3. Nella sotto-sezione denominata "*Atti di concessione*" saranno inseriti tempestivamente i provvedimenti amministrativi che concedono il vantaggio economico.

4. In ogni caso, con la pubblicazione devono essere indicati, come prescritto dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio ed il Funzionario o Dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

5. Le informazioni di cui al comma 4 del presente articolo sono riportate, nell'ambito della Sezione "*Amministrazione Trasparente*" e secondo modalità facile consultazione, in formato tabellare aperto, che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Le informazioni in questione devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

## **ART. 15**

### **PATROCINIO COMUNALE**

1. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, manifestazione o progetto, presentati dai rispettivi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare in seno a quell'iniziativa il nome e lo stemma del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore su apposito modulo e viene concesso dall'Amministrazione Comunale anche con semplice lettera del Sindaco.

3. La concessione del patrocinio può essere accompagnata da benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni, delle iniziative o progetti per le/i quali viene concesso.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto.
5. Non può essere concesso il patrocinio del Comune quando si tratti di iniziative, attività, progetti o manifestazioni che abbiano finalità di lucro o organizzate dai soggetti esclusi dall'art. 4 del presente regolamento dai succitati benefici.

<b>ART. 16</b> <b>ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO</b>
--

1. Il presente Regolamento, composto da 16 (sedici) articoli entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune che regolano la medesima materia e che dovessero risultare contrastanti con il presente Regolamento.
3. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on line e sarà promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
5. Allo scopo di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle Associazioni al servizio della collettività è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere l'Albo delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. A tal fine, sarà adottato un Regolamento ad hoc.
6. È, altresì, intenzione dell'Amministrazione comunale dotare l'Ente di un regolamento ad hoc, che disciplini le procedure di concessione in comodato d'uso gratuito del patrimonio immobiliare di proprietà comunale non destinato a finalità istituzionali.